

## Corrispettivi telematici 2020

di Francesco Costa

### PREMESSA

Dopo la fatturazione elettronica ecco un altro adempimento che coinvolgerà il mondo dei corrispettivi. Si tratta infatti del nuovo adempimento previsto dal D.Lgs. 05.08.2015 n. 127 che introduce i corrispettivi telematici: cioè non avremo più modalità cartacea, ma dovranno essere predisposti ed inviati in maniera telematica direttamente all'Agenzia delle Entrate.

Tale obbligo è già scattato nel 2019 per coloro i quali nel 2018 avevano realizzato un volume d'affari superiore a € 400.000. Per tutti gli altri operatori la nuova modalità di emissione e trasmissione decorrerà dal 1.1.2020.

Il legislatore del D.Lgs. 127/2015 ha individuato quali soggetti interessati a tale obbligo i commercianti al minuto e le attività assimilate individuati nell'articolo 22 del DPR 633/1972. Oltre ai commercianti al dettaglio sono obbligati anche tutti coloro che emettono ricevute fiscali come ad esempio artigiani, alberghi, ristoranti ecc. Nel dettaglio l'articolo 22, comma 1, della legge IVA ne fa la seguente elencazione:

- per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'articolo 10;

- per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi simili, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
- per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;
- per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.

Individuati i soggetti colpiti dal nuovo adempimento, vediamo a livello tecnico cosa comporta tale obbligo.

Innanzitutto il registratore di cassa deve essere abilitato alla memorizzazione, ma soprattutto, ed è molto importante, alla trasmissione telematica dei corrispettivi; tale strumento deve garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Per poter trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate il registratore di cassa deve avere la possibilità di connettersi ad internet. Inoltre, il registratore deve consentire la memorizzazione di ogni singola operazione e l'emissione del documento commerciale.

Al momento della chiusura giornaliera della cassa, il registratore telematico, in automatico, provvede a sigillare elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata e trasmettere tale file al sistema dell'Agenzia delle Entrate in modo certificato e sicuro.

Ciò significa che il registratore potrebbe anche non essere collegato tutto il giorno ad una connessione ad internet: è sufficiente che sia collegato solo a fine giornata per la trasmissione del file giornaliero all'Agenzia delle Entrate.

Ma come si fa ad abilitarsi per la trasmissione telematica dei corrispettivi telematici? Andiamo per ordine. Innanzitutto si consiglia di abilitare ogni soggetto esercente con delle proprie credenziali di "Fisconline" in modo da poter renderlo completamente autonomo nell'abilitazione e trasmissione dei corrispettivi.

Se non fosse possibile attivare tramite “Fisconline” potrà intervenire l’intermediario tramite il modulo scaricabile all’interno dell’Agenzia delle Entrate (e che abbiamo già utilizzato per la fatturazione elettronica) “conferimento/revoca della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica”. La scelta importante da applicare nel conferimento di delega è quello della scelta cinque “Accreditamento e censimento dispositivi”, come evidenziato nell’immagine che si propone:

**A FAVORE DEI SEGUENTI SOGGETTI**

1. Codice fiscale  Conferisce delega  Revoca delega   
 Cognome e nome/denominazione

2. Codice fiscale  Conferisce delega  Revoca delega   
 Cognome e nome/denominazione

**Per l'utilizzo dei seguenti servizi:**

1.  Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici

2.  Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA

3.  Registrazione dell'indirizzo telematico Fino al  Massimo 2 anni

4.  Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche

5.  **Accreditamento e censimento dispositivi**

La delega è conferibile ad un massimo di 4 soggetti per una durata non superiore a 2 anni, salvo revoca.

**ATTENZIONE:** I servizi 1. 2. 3. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998).

Con l’accesso attivo a fatture e corrispettivi bisogna accreditare il soggetto alla trasmissione dei corrispettivi telematici.

Si riproducono di seguito le immagini nelle quali si vede esattamente come procedere per tale adempimento.

Disponibili i servizi per la trasmissione telematica dei corrispettivi – fase transitoria (moratoria sanzioni secondo semestre 2019/primo semestre 2020)

Informativa relativa all'uso dei dati forniti nell'ambito dei servizi presenti nel Portale "Fatture e Corrispettivi" e ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 in materia di protezione dei dati

**Fatturazione elettronica e Conservazione**

Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture** in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 1, comma 1

[Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)

[Fatturazione elettronica e Conservazione](#)

**Corrispettivi**

Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 2.

[vai a Corrispettivi](#)


[Documento Commerciale on line](#)

Cliccando nell’area corrispettivi sul link “vai a Corrispettivi” si entra nell’area di accreditamento


Per procedere bisogna cliccare su “Accreditati”. Con questa scelta si provvede ad accreditare, presso all’Agenzia delle Entrate, l’esercente che andrà poi a trasmettere i corrispettivi telematici.



A questo punto è necessario selezionare la tipologia di soggetto e nello specifico si selezionerà la scelta “Gestore ed Esercente” come da immagine.




Il sistema richiede l’inserimento dei dati necessari per accreditare il “Gestore ed Esercente”. Completato l’inserimento dei dati dell’esercente, si conferma il tutto cliccando sul tasto “Invia”.



L’Agenzia delle Entrate all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” mette a disposizione anche una procedura web gratuita per la compilazione e l’invio dei corrispettivi telematici attraverso apposite maschere come di seguito.

Come si può vedere nelle schermate inserite di seguito e prelevate direttamente dal sito di “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate si possono inserire i corrispettivi direttamente online attraverso la procedura gratuita messa a disposizione nella sezione citata.

Entrando nella sezione “Corrispettivi” e cliccando sul link “Documento commerciale on-line” si entrerà nella sezione per l’emissione del corrispettivo online.




La videata successiva contiene permette di effettuare la generazione del corrispettivo o la visualizzazione dello stesso.

Nella sezione “Generazione” si potrà generare:

- il documento amministrativo (scontrino);
- una rubrica di prodotti e servizi da richiamare per la compilazione del documento (ricevuta fiscale – scontrino).

Nel riquadro “Visualizzazione” è stata resa disponibile una funzionalità per la ricerca e quindi la visualizzazione dei documenti già inviati. Oltre alla visualizzazione, sarà possibile anche la stampa dei documenti già inviati.



Nelle prossime due immagini si è voluto riportare le due schermate principali:

- quella dei “Miei dati”, che si incontra nel momento dell’emissione di un corrispettivo con il riepilogo dei dati di chi sta emettendo il documento commerciale;
- quella della visualizzazione del “Documento commerciale” con l’area degli elementi fiscali da compilare con i dati dei prodotti o servizi.

Come si può notare nel “Documento commerciale” è possibile richiamare la rubrica dei prodotti o servizi precedentemente inseriti.

Come nella fatturazione elettronica nella parte superiore delle sezioni viene evidenziato con quattro cerchi lo stato di predisposizione del documento. Quando il cerchio è colorato al suo interno, vuol dire che la sezione è completata e si può passare alla successiva (in caso contrario verranno evidenziati degli asterischi con i dati mancanti).

Prima di procedere all’invio del corrispettivo, è data la possibilità, tramite la sezione “verifica dati”, di visualizzare un riepilogo dei dati inseriti per un controllo finale prima del definitivo invio del documento commerciale.



#### I miei dati

[Rubrica prodotti e servizi](#) [Info&assistenza](#)

Identificativi fiscali	
Partita IVA:	Codice fiscale:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altri identificativi fiscali	
Denominazione:	
<input type="text"/>	
Nome:*	Cognome:*
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aliquota IVA prevalente:	
<input type="text"/>	
Indirizzo:*	Numero civico:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
CAP:*	Comune:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Provincia:	Nazione:*
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Salva dati identificativi"/>	

(\*) I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori

[Vai a Dati documento commerciale](#)

Tipo operazione: Vendita

Data emissione: 26/11/2019

Elementi contabili Rubrica prodotti e servizi

Q.tà*	Descrizione prodotto/servizio*	Prezzo unitario €*	Imponibile €	Sconto €	Imponibile al netto dello sconto €	Alliquota IVA*	IVA €	Totale €
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

+ Aggiungi riga

Importo totale IVA €: 0,00     
 Sconto totale €: 0,00     
 Importo detraibile/deducibile €: 0,00     
 Totale imponibile €: 0,00     
 Ammontare complessivo €: 0,00

Pagamento

Pagamento in contanti importo €: 0,00     
 Pagamento con strumenti elettronici importo €: 0,00     
 Corrispettivo non riscosso importo €: 0,00     
 Documento commerciale collegato:

L'inserimento è facilitato in quanto si viene guidati passo passo nella compilazione dei moduli online.

Ovviamente il documento è modificabile in ogni sua parte fino alla conferma di invio.

Dopo essere stato inviato non può più essere modificato.

In caso di errore si dovrà procedere, come vedremo più avanti, con l'annullamento del corrispettivo.

Si può notare, dall'immagine precedente, che la data viene già impostata direttamente dal sistema nella data del giorno in cui si va ad inserire il corrispettivo. Non è possibile, cioè, compilare oggi un corrispettivo che doveva essere inserito ieri.

Il documento così generato può essere stampato e consegnato al cliente finale. È denominato "documento di cortesia", in quanto l'unico documento valido è quello presente nel sistema ed inviato all'Agenzia delle Entrate.

L'esercente può decidere di utilizzare sia il registratore telematico e sia la procedura web dell'Agenzia delle Entrate. È il caso di un soggetto che oltre ad aver installato il registratore di cassa nel punto vendita avesse anche del personale che svolge attività al di fuori del punto vendita. In questo caso, le prestazioni fornite potranno essere memorizzate,

generando il documento commerciale da rilasciare al cliente anche mediante la procedura web.

Il sistema dell'Agenzia delle Entrate procederà a sommare i corrispettivi pervenuti dal registratore telematico con quelli registrati tramite la procedura web e metterà in evidenza il totale dei corrispettivi all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi".

Grazie alla memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi non sarà più necessario predisporre il registro dei corrispettivi nel quale riportare i corrispettivi giornalieri in quanto sarà il registratore di cassa o il portale web dell'Agenzia delle Entrate a memorizzare tali dati. Stessa regola vale anche per la conservazione della copia dei documenti commerciali rilasciati al cliente proprio perché già memorizzati attraverso il registratore o il portale web.

Una nota positiva sul controllo dei registratori di cassa telematici riguarda la verifica periodica degli stessi in quanto non sarà più annuale ma biennale.

Per coloro che si doteranno di registratore di cassa tra il 2019 e il 2020 sarà concesso un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento del macchinario già in uso.


Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del registratore.

Se si riscontrano problemi di emissione dei corrispettivi come ad esempio problemi di connettività Internet come bisogna procedere?

In questo caso ci saranno 12 giorni di tempo per trasmettere gli stessi, riconnettendo il registratore direttamente alla rete internet o copiando il file dei corrispettivi in una memoria esterna come ad esempio una chiavetta USB ed utilizzando l'apposita funzione di caricamento del file nel portale "Fatture e Corrispettivi".



Tale procedura è prevista in casi di emergenza dove non si riesca a trasmettere il file telematico all'Agenzia delle Entrate.



L'immagine ci evidenzia che ci sono tre tipologie di "Procedure di emergenza" nelle quali si dovrà accedere per le problematiche evidenziate e seguire le istruzioni illustrate all'interno di ogni sezione.

Nei periodi di chiusura dell'esercizio commerciale l'esercente non dovrà effettuare nessuna registrazione sul registratore telematico. Il registratore una volta riacceso e connesso alla rete internet provvederà al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata a comunicare le giornate di chiusura.

Passiamo ad esaminare più nello specifico il documento commerciale nella sua forma, la sua efficacia fiscale e infine i casi di annullo o rese della merce.

Il D.M. 7.12.2016 all'articolo 2 indica quali sono i dati obbligatori che devono essere presenti nel documento commerciale. Infatti il "documento fiscale" dovrà riportare:

- a) data e ora di emissione;
- b) numero progressivo;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell'emittente;
- d) numero di partita IVA dell'emittente;
- e) ubicazione dell'esercizio;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione della loro immissione in commercio (AIC);
- g) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Per quanto riguarda i fini fiscali dell'acquirente, il documento commerciale potrà contenere il codice fiscale o il numero di partita IVA. In questo modo, il documento fiscale permetterà la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA, secondo le ordinarie regole.

L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

È possibile, inoltre, nella parte finale del documento inserire dati o immagini che l'esercente reputa opportuno per la propria attività (come possono essere: pubblicità, immagini grafiche, messaggi augurali ecc.).

La dicitura che viene riportata spesso sugli scontrini come ad esempio "Reparto 1" è consigliabile sostituirla con voci che siano più descrittive sulla tipologia dei beni o prestazione di servizi.

Per coloro che applicano il meccanismo della ventilazione dei corrispettivi, dove non si dovrà indicare l'aliquota IVA dei prodotti, è stata prevista la possibilità di inserire nel documento la dicitura "AL- altro non IVA".

Nella fattispecie di corrispettivi non riscossi, per effetto della consegna di buoni pasto, l'esercente dovrà comunque emettere lo scontrino telematico. L'IVA figurativa sarà trasmessa all'Agenzia delle Entrate assieme alle altre operazioni i cui corrispettivi sono stati regolarmente riscossi.

Questi corrispettivi "non riscossi" non confluiranno nella liquidazione periodica dell'esercente (ovviamente stiamo parlando dei registri aziendali). Infatti, l'esercente emetterà una fattura all'emittente i buoni pasto e quello sarà il momento di effettuazione dell'operazione.

Come detto, l'esigibilità dell'IVA si realizza con il pagamento del controvalore dei ticket da parte della società emittente (con l'emissione della fattura se antecedente al pagamento); sarà questo il momento fondamentale per individuare il periodo nel quale confluirà l'IVA a debito nella liquidazione periodica.

Come già preannunciato dall'Agenzia delle Entrate, nella situazione dei "buoni pasto" la liquidazione periodica IVA dell'esercente sarà difforme da quella dell'Agenzia delle Entrate. Ma tale situazione è facilmente dimostrabile e giustificabile.

Il registratore telematico per favorirne il suo corretto uso avrà disponibile la funzione di ricerca del documento commerciale proprio per poter ricercare i documenti che dovessero essere annullati.

È possibile procedere all'emissione del documento commerciale per annullato o reso merce per un importo pari o inferiore alla capienza di ciascuna aliquota del documento di vendita. Si potrà procedere con l'emissione di un documento commerciale per annullato o reso merce anche in modalità manuale specificando gli estremi del documento commerciale a cui si fa riferimento

In caso di reso della merce il commerciante deve emettere uno scontrino con la causale "rimborso restituzione vendita" che deve essere evidenziato separatamente in sede di chiusura giornaliera del registratore di cassa in modo tale da poterlo scomputare in diminuzione nel registro dei corrispettivi.

La procedura deve essere chiara in modo da permettere all'Amministrazione finanziaria di collegare correttamente lo scontrino emesso al momento della restituzione con quello della vendita del bene o del servizio.

Se si dovesse provvedere alla sostituzione del bene reso con altri beni è possibile sottrarre il prezzo del bene sostituito dal corrispettivo indicato nello scontrino emesso per il nuovo acquisto. È importante inserire nello scontrino fiscale la voce "rimborso per restituzione merce venduta", la causale riportata comporta che l'operazione venga considerata con il segno negativo al momento di annotazione nel registro dei corrispettivi.

Si ricorda che al fine di garantire che non ci siano errori nell'ammontare dell'imposta dovuta all'Erario in relazione all'operazione di sostituzione dei beni è richiesto che l'aliquota del bene acquistato in sostituzione sia la medesima di quella del bene reso.

È consigliabile in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria che il negoziante conservi (anche in fotocopia) insieme allo scontrino di chiusura del giorno nel quale è stata

eseguita la sostituzione del bene acquistato anche lo scontrino emesso per il bene oggetto della restituzione.

Infine sempre in tema di reso della merce il negoziante può rilasciare al cliente un buono acquisto che evidenzia l'importo utilizzabile per un futuro acquisto; nel buono deve essere riportata anche l'aliquota IVA applicata.

Concludiamo questo approfondimento sui corrispettivi telematici con la parte dolente cioè le sanzioni, le quali vengono evidenziate nell'articolo 2, comma 6, del D.Lgs. 127/2015 (che richiama le norme del D.Lgs. 471/1997) e sono applicabili in caso di:

- mancata emissione di ricevute e scontrini (articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997);
- per la reiterazione di tale violazione (articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997).

Nel caso di mancata emissione (articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997) di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.

La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000".

Nel caso di (articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997) contestazione nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

È da sottolineare che per il primo semestre di applicazione di tale obbligo è previsto un periodo di moratoria di sei mesi (cioè fino al 31/12/2019 per chi aveva decorrenza dal

1/7/2019 e fino al 30/6/2020 per coloro la cui decorrenza è 1/1/2020) per l'applicazione del regime sanzionatorio. Infatti, nel periodo di tolleranza le sanzioni non saranno applicate, qualora i corrispettivi vengano inviati, anche tramite intermediario fiscale, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.